

Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali

(Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)

L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della preconditione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9525/2023 proposto da:

A.A., elett.te domic. presso l'avv. Luca Passanante, dal quale è rappresentata e difeso, per procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

B.B., elett.te domic. preso l'avv. Gaetano Alaia, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, n. 208/23, depositata in data 6.02.2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.05.2024 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.

Svolgimento del processo.

Con provvedimento del 15.7.14 il Tribunale di Mantova omologava la separazione consensuale tra i coniugi A.A. e B.B., sposati nel 2001 - a seguito di procedimento promosso in via giudiziale dalla moglie - sottoscrivendo i seguenti patti: l'affidamento congiunto del figlio minore C.C. ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre, con ampio diritto di visita del padre da esercitarsi con larga elasticità e, in ogni caso, nei fine-settimana alternati; l'obbligo del marito di versare la somma di Euro 1.000,00 mensile a favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie; il versamento alla moglie della somma di Euro 5.000,00 al fine di facilitarle la ricerca di una nuova abitazione.

Con ricorso del 2020 il A.A. chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio; la coniuge si costituiva aderendo alla domanda del ricorrente, richiedendo un aumento di entrambi gli assegni di mantenimento (a 1500,00 per sé e a 2500,00 per il figlio) e la conferma del contributo del marito alle spese straordinarie. Il 2.3.21 il Tribunale pronunciava sentenza parziale sul vincolo, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza.

Con sentenza del 3.3.22, il Tribunale pronunciava sulle altre questioni oggetto di causa, disponendo: l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre; che le questioni di ordinaria amministrazione potessero essere esercitate separatamente; che il figlio potesse vedere il padre liberamente, previo accordo tra loro; l'obbligo per il A.A. di versare alla ex moglie l'assegno divorzile di Euro 500,00, considerando la sensibile sproporzione delle condizioni economico-patrimoniali tra le parti; al riguardo, era presumibile che la resistente avesse rinunciato ad occasioni professionali concrete e realistiche, e che l'impegno dalla stessa profuso nella gestione del figlio e della casa coniugale avesse consentito al ricorrente d'investire le proprie energie e le proprie attenzioni nel lavoro e di consolidare così i propri affari; un simile contributo della ex moglie alla vita familiare, per la durata di circa 13 anni, aveva dunque legittimato l'assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa.

A.A. impugnava la suddetta sentenza, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile, di rideterminare l'assegno per il mantenimento del minore nella somma non superiore a Euro 700,00 mensile e la modifica delle condizioni di affidamento del figlio.

Con sentenza del 6.2.2023 la Corte territoriale rigettava l'appello, osservando che: sussisteva tra le parti una rilevantissima sperequazione economico-reddituale (dalla dichiarazione dei redditi 2021 emergeva: che l'appellante era proprietario di 17 immobili, alcuni dei quali di pregio, alcuni locati con redditi di oltre Euro 40.000,00; che i compensi professionali ammontavano a Euro 215.142,00, mentre il reddito imponibile complessivo ammontava a Euro 75.503,00); l'ex moglie, avvocato, aveva dichiarato, dal 2015, redditi molto inferiori, producendo estratti di conto bancario (sul quale erano versati gli assegni), due polizze, per il controvalore complessivo di Euro 74.552,75, dichiarando altresì di possedere una quota di multiproprietà dal valore di circa 6.000,00 euro, di vivere in un immobile messo a disposizione dai propri genitori, con contratto di locazione stipulato dalla madre al canone di Euro 650,00 mensili, arredato mediante spese sostenute per la somma di Euro 50.000,00 versata dal ricorrente in adempimento degli accordi di separazione; data tale sperequazione tra i redditi e le condizioni economiche complessive tra le parti, l'ex moglie, di 50 anni, difficilmente poteva crescere professionalmente, considerando il periodo tra la sentenza di divorzio e la

separazione; la madre si era prevalentemente dedicata alla crescita del figlio, di 17 anni, fatto non contestato dalla controparte, anche se coadiuvata da colf e baby-sitter; come rilevato dal Tribunale, era presumibile, dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, che egli abbia potuto dedicare gran parte delle sue energie all'attività lavorativa, anche grazie al maggior contributo dell'ex moglie nella gestione familiare e nell'accudimento del figlio; non sussistevano i presupposti per ridurre l'assegno di mantenimento del figlio le cui esigenze si erano molto accresciute.

A.A. ricorre in cassazione con cinque motivi. B.B.

resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 5, c. 6, L. n. 898/70, 2697, 2729, 2733, c.c., 115 c.p.c., per aver la Corte d'Appello riconosciuto l'assegno divorzile all'ex moglie, in mancanza di adeguate prove.

In particolare, il ricorrente critica la sentenza impugnata che, pur dando atto della scarse e contrapposte testimonianze, aveva evidenziato che: l'ex marito non aveva contestato che la moglie, nel corso del matrimonio, avesse sacrificato la propria attività lavorativa per seguire il figlio, limitandosi ad eccepire che l'ex moglie era stata coadiuvata da terzi, dedicandosi al lavoro proprio grazie al contributo della resistente nella gestione familiare (indipendentemente dal fatto che il patrimonio si fosse incrementato per l'eredità paterna); l'ex marito aveva ammesso di aver trascorso, a differenza della madre, poco tempo con il figlio, per dedicarsi al lavoro.

Al riguardo, il ricorrente assume: di aver contestato di aver mai richiesto alla moglie di non svolgere attività lavorativa, avendola invece sempre esortata a coltivare la propria professione, avendo quest'ultima avuto la possibilità di conciliare, senza grandi sacrifici, famiglia e lavoro, fruendo della collaborazione di terzi; di aver contestato il fatto che vi fosse stato un accordo tra gli ex coniugi sull'impegno della madre per la gestione familiare, e il nesso causale tra accudimento del figlio e l'accrescimento del patrimonio dell'ex marito e conseguente perdita di opportunità lavorative dell'ex moglie.

Inoltre, il ricorrente rimarca il fatto che l'affermazione secondo cui lo stesso, a pag. 12 della memoria integrativa, avrebbe ammesso di aver trascorso, durante il matrimonio, meno tempo con il figlio, per dedicarsi al lavoro, anche grazie al contributo dell'ex moglie, era frutto di un evidente travisamento, in quanto l'affermazione richiamata riguardava il periodo successivo alla separazione.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 5, c.6, L. n. 898/70, 2697 c.c., 115 c.p.c., per aver la Corte d'Appello omesso di applicare i principi dettati dalle SU (n. 18287/18), circa i presupposti della funzione perequativo-assistenziale dell'assegno divorzile, prescindendo del tutto dall'allegazione e dalla prova, da parte dell'ex moglie, delle verosimili e concrete prospettive professionali e delle potenzialità reddituali, che sarebbero state frustrate per effetto della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività domestica. In particolare, il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte nella quale ha omesso di richiamare il punto della motivazione della sentenza di primo grado secondo la quale, sebbene non fosse stato provato che, per scelte condivise dagli ex coniugi, la resistente aveva rinunciato ad occasioni professionali concrete, si era ritenuto equo riconoscere comunque l'assegno divorzile, correlato al contributo apportato alla formazione del patrimonio di famiglia.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 5, c.6, L. n. 898/70, 132 c.p.c., 111, c.6, Cost., 2729 c.c., per aver la Corte d'Appello omesso l'esame di fatti decisivi, da concretizzare una motivazione apparente, con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra il contributo alla vita familiare e, da una parte, la formazione del patrimonio comune e personale degli ex coniugi e, dall'altra parte, la rinuncia da parte dell'ex moglie ad opportunità lavorative o professionali (richiamando i vari passi della motivazione sulla presunzione che l'ex moglie avesse rinunciato ad occasioni lavorative per essersi dedicata alla cura della famiglia e del figlio).

Il ricorrente assume altresì che non era emersa dagli atti neppure l'inadeguatezza dei redditi dell'ex moglie, e che la Corte territoriale non aveva espresso un giudizio controfattuale, per la mancata prova dei fatti secondari sui quali fondare la prova presuntiva relativa alla suddetta rinuncia.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 5, c.6, L. n. 898/70, 2697 c.c., 115 c.p.c., per aver la Corte d'Appello motivato in maniera apparente circa l'impossibilità dell'ex moglie di procurarsi i redditi di sussistenza, non avendo quest'ultima mai allegato, né dimostrato i presupposti dell'assegno divorzile, trascurando di considerare, altresì, che il ricorrente aveva eccepito che l'ex coniuge, avvocato dal 2003, svolgeva la professione in via continuativa in un prestigioso immobile in locazione, essendosi separata dal 2014, quando aveva 41 anni, e che la stessa era rimasta dall'allora inerte, non attivandosi per migliorare la sua condizione lavorativa.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 337 ter, c.4, c.p.c., nn. 1 e 2, 2697 c.c. 132 c.2, n.4, c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e motivazione mancante o apparente in ordine ai presupposti dell'assegno di mantenimento del figlio, avendo la Corte d'Appello fatto riferimento, solo genericamente, alle accresciute esigenze del minore e al patrimonio del padre, omettendo l'accertamento del principio di proporzionalità e del tenore di vita goduto dallo stesso figlio in costanza della convivenza con entrambi i genitori.

Preliminarmente, va osservato che l'eccezione d'inammissibilità ex art. 360 n.5, c.p.c. ("doppia conforme") è infondata. L'art. 348 ter, c.5, c.p.c., applicabile *ratione temporis*, dispone che, fatta eccezione per le cause in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (v. l'art. 348 bis, c.2, lett. a, c.p.c.), la limitazione dei motivi del ricorso per cassazione (come prevista dal comma quarto dell'art. 348 ter) s'applica anche al ricorso per cassazione proposto a seguito della c.d. "doppia conforme".

Ora, nella specie, si tratta di causa nella quale il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 70, n.2, c.p.c., per cui non s'applica la limitazione suddetta afferente alla cd. "doppia conforme".

Premesso ciò, il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente assume di aver contestato che l'ex moglie si fosse dedicata alla gestione familiare, su accordo tra i coniugi, e che la stessa avesse provato di aver rinunciato ad occasioni lavorative a causa della sua dedizione ai familiari. Al riguardo, la Corte d'Appello ha rilevato l'affermazione secondo cui lo stesso, a pag. 12 della memoria integrativa, avrebbe ammesso di aver trascorso, durante il matrimonio, meno tempo con il figlio, per dedicarsi al lavoro, anche grazie al contributo dell'ex moglie; il ricorrente replica che tale assunto sarebbe il frutto di un evidente travisamento, in quanto l'affermazione richiamata riguardava il solo periodo successivo alla separazione.

Tale rilievo difensivo non è persuasivo, non emergendo evidenza del lamentato travisamento. Inoltre, il ricorrente non ha sostanzialmente contestato la dedizione continuativa alla famiglia della

ex moglie, ponendo in discussione il nesso causale tra tale dedizione e la rinuncia a migliori occasioni di lavoro, nel senso che l'ex moglie non avrebbe provato tale rinuncia.

Il secondo motivo è inammissibile. In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., n. 27266/23).

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., n. 9054/22).

Nella specie, la Corte d'Appello ha chiaramente argomentato sulla prova presuntiva del diritto all'assegno divorzile a favore della controricorrente, sulla base di una serie di fatti storici (la dedizione alla famiglia, in sostanza mai contestata -il ricorrente piuttosto nega di non aver contestato il nesso di causalità tra tale dedizione e la mancanza di occasioni professionali migliori per la moglie avvocato, cioè nega che l'ex moglie abbia rinunciato a tali occasioni, restando inerte- il fatto che il marito fosse dedito quasi esclusivamente al lavoro; la durata del matrimonio, 20 anni).

Pertanto, è irrilevante il riferimento alle prove testimoniali acquisite. Il ricorrente insiste nel contestare la gravità e precisione dei fatti adottati dal giudice di secondo grado nell'argomentazione presuntiva, ma in realtà tale critica si concretizza nella prospettazione di un'inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice, tendendo dunque al riesame dei fatti.

Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili.

Il ricorrente lamenta l'omesso esame del nesso causale, da una parte, tra il contributo alla vita familiare della ex moglie e la formazione del patrimonio comune e personale degli ex coniugi e, dall'altra parte, la rinuncia da parte della stessa di opportunità lavorative o professionali, nonché l'omesso esame della questione dell'impossibilità della controricorrente di procurarsi migliori occasioni di lavoro.

Al riguardo, va rilevato che l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass., n. 4328/24). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha esaminato i fatti sottesi alle predette questioni e, attraverso un ragionamento presuntivo, come detto, è pervenuta al convincimento che la madre si era prevalentemente dedicata alla crescita del figlio, di 17 anni- fatto ritenuto non contestato dalla controparte- anche se coadiuvata da colf e baby-sitter, e che il ricorrente abbia potuto dedicare gran parte delle sue energie all'attività lavorativa, anche grazie a tale maggior contributo dell'ex moglie nella gestione familiare e nell'accudimento del figlio, considerando altresì la durata del matrimonio.

Pertanto, le critiche in questione, di fatto, sono dirette ad un nuovo sindacato di merito.

Il quinto motivo è infine inammissibile. Invero, nella valutazione del persistere dei presupposti dell'assegno di mantenimento del figlio, la Corte d'Appello ha fatto riferimento al rilevante squilibrio tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, e alle accresciute esigenze di vita del figlio.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli -indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., n. 2536/23). Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 19299/20).

Nella specie, la Corte territoriale ha determinato il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre considerando i redditi e il patrimonio dei genitori, e le esigenze dello stesso figlio. Al riguardo, se è vero che la Corte di merito non ha fatto un espresso riferimento al tenore di vita pregresso goduto dal figlio, può dirsi che tale valutazione sia implicita nella motivazione, nella parte relativa alla necessità di tener conto delle accresciute esigenze di vita.

Quanto, invece, all'altro parametro, di cui all'invocato art. 337 ter, c. 4, c.c., relativo alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori, di cui si lamenta l'omesso esame, è

da ritenere che sia stato considerato nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale posto in rilievo il contributo prestato dalla ex moglie nell'accudire il figlio.

In definitiva, il ricorrente tende a ribaltare l'accertamento sulla consistenza patrimoniale delle parti svolto dal giudice di merito e al riesame degli altri parametri legali per la determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione del valore indeterminabile medio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 6.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2024.